INPS: termini decadenziali relativi ai trattamenti di CIG Covid

10 Marzo 2021

L'INPS, con il messaggio n. 1008 del 9 marzo 2021, comunica le istruzioni operative per il **differimento dei termini decadenziali relativi ai trattamenti di Cassa integrazione connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19**.

Rientrano nel **differimento al 31 marzo 2021 tutte le domande di cassa integrazione** (ordinaria e in deroga), di **assegno ordinario** (ASO) dei **Fondi di solidarietà bilaterali** di cui agli articoli 26 e 40 del D.lgs n. 148/2015, del **Fondo di integrazione salariale** (FIS), nonché quelle di cassa integrazione speciale operai agricoli (**CISOA**) connesse all'emergenza da COVID-19, **i cui termini di trasmissione sono scaduti al 31 dicembre 2020**.

Ne deriva che possono beneficiare della moratoria dei termini decadenziali le domande di trattamenti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 riferite a periodi del 2020 fino a novembre 2020 compreso.

Beneficiano del regime di differimento anche le trasmissioni dei dati necessari per il pagamento diretto o per il saldo dei trattamenti connessi all'emergenza da COVID-19 i cui termini di decadenza sono scaduti entro il 31 dicembre 2020.

I datori di lavoro che, per i periodi oggetto del differimento, **non** avessero inviato istanze di accesso ai trattamenti, potranno trasmettere domanda entro e non oltre il termine del 31 marzo 2021. A tal fine, dovranno essere utilizzate le medesime causali relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19, già istituite con riferimento alle singole discipline, come riepilogate nell'allegato 1 del suddetto messaggio.